SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 giugno 1990**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40

Ministero dell'ambiente

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1990.

Individuazione della zona di importanza naturalistica «Corno Grande» del Gran Sasso d'Italia.

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1990.

Istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

90A2139-90A2140

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° giugno 1990, n. 127.

Copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 43, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° giugno 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

1. È autorizzata la spesa di lire 1.683 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 1991, relativa:

a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 22 dicembre 1989 tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia), SAP (Sindacato autonomo della Polizia), SIAAP (Sindacato italiano agenti e assistenti di Polizia) e ANFP (Associazione nazionale funzionari di Polizia), da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica, in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonché all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente decreto relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto accordo all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2.

Art. 2.

Indennità pensionabile

1. L'indennità prevista dall'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:

a) del cinque per cento a decorrere dal 1° luglio 1989;

b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1990;

c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° maggio 1990.

2. Gli incrementi di cui al comma 1, previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.

3. A decorrere dal 1° maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2, comma 17 e successivi, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è soppressa.

4. Per il personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che cessi dal servizio dal 1° maggio 1990 e che abbia prestato servizio nel periodo 1° giugno 1987-30 aprile 1990, gli importi annui della soppressa autonoma maggiorazione di stipendio previsti per ogni qualifica o grado sono da considerarsi utili, limitatamente ad un triennio, ai fini della determinazione della indennità di buonuscita e di licenziamento.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma primo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano al personale delle Forze di polizia indicate all'articolo 16 della stessa legge.

6. Gli incrementi della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 11 e 12 dell'accordo di cui all'articolo 1, sono estesi al personale indicato nell'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quinto, della legge 20 marzo 1984, n. 34. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono fissati i contingenti di personale delle Forze di polizia da poter impiegare nei turni di cui al comma 5.

— 3 —

Art. 3.

Inquadramento nei ruoli tecnici

1. Effettuato il trasferimento nei ruoli tecnici del personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, i posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna qualifica dei ruoli dei dirigenti tecnici, dei direttori tecnici, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici sono riservati, nel limite del cinque per cento, all'inquadramento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

2. La riserva di posti di cui al comma 1 non opera nei confronti del personale che aveva titolo agli inquadramenti di cui agli articoli 12, 24 e 60 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

3. L'inquadramento al corrispondente ruolo e qualifica tecnica avverrà previo superamento di una prova pratica, le cui modalità di svolgimento, nonché la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490, emanato ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. L'anzianità di servizio nei ruoli tecnici di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nei ruoli stessi.

Art. 4.

Selettore di centro psicotecnico

1. Tutti i posti resisi eventualmente disponibili nei ruoli dei direttori tecnici, selettori di centro psicotecnico-settore arruolamento e dei revisori infermieri biologi, dopo l'applicazione dell'articolo 3, sono riservati a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgono, rispettivamente, incarichi di psicologo o perito selettore ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1985, n. 150, e dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, prescindendo dal limite di età e dal possesso del titolo di studio specifico richiesto per l'accesso alle qualifiche iniziali degli stessi ruoli.

2. Il termine per la presentazione delle domande, i posti disponibili, le modalità di espletamento dei concorsi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso.

3. Le modalità di svolgimento delle prove pratiche, la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490, emanato ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso dalla data del decreto di nomina.

Art. 5.

Inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno

1. Per le esigenze connesse all'attività degli uffici dipendenti dall'autorità nazionale e dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, il personale già appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso i predetti uffici e coloro che, da almeno un anno dalla stessa data, abbiano prestato a tempo pieno la loro opera nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza sono inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 ha luogo, nei limiti delle disponibilità di organico, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle qualifiche e profili rivestiti, ovvero secondo le mansioni effettivamente svolte.

Art. 6.

Incarichi esterni di infermiere e biologo

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, le parole: «cinquanta» e «trenta» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «settanta» e «dieci».

Art. 7.

Qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria

1. L'articolo 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

«Agli operatori tecnici, operatori tecnici scelti e collaboratori tecnici è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici, nonché ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, è attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate».

2. Oltre quanto disposto dall'articolo 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei

sanitari della Polizia di Stato i requisiti attitudinali richiesti e le modalità di accertamento sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 8.

Corso di aggiornamento per gli assistenti capo della Polizia di Stato e reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo con almeno una anno di anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta.

1-bis. L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1) le parole: «per sette decimi» sono sostituite dalle seguenti: "per la metà";

b) al numero 2) le parole: "per i rimanenti tre decimi" sono sostituite dalle seguenti: "per l'altra metà";

c) al numero 2) sono soppresse le parole: "abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere ed"».

Art. 9.

Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali appuntati e finanzieri della Guardia di finanza

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, è sostituito dal seguente:

«Al Fondo di cui al primo comma è iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati già iscritti da finanziere».

Art. 10.

Procedimenti a carico del personale di polizia

1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica continua ad applicarsi l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

2. Al personale delle Forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Art. 11.

Agenti ausiliari della Polizia di Stato

1. All'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole: «ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343».

Art. 12.

Rapporti informativi

1. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 66 *(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza).* — *1.* Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo, in servizio presso gli uffici e reparti indicati ai numeri 3), 6), 7), 8) e 9) del primo comma dell'articolo 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è compilato:

a) per il primo dirigente, dal dirigente superiore o dirigente generale dal quale direttamente dipende oppure, nella ipotesi che non dipenda da un dirigente con tali qualifiche, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza da cui dipende l'ufficio di appartenenza; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il vice questore aggiunto ed il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o, in mancanza, dal capo dell'ufficio periferico alle cui dirette dipendenze l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che l'ufficio di appartenenza non operi alle dirette dipendenze di altro ufficio periferico, il rapporto informativo è compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

c) per il commissario ed il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal

primo dirigente dal quale dipendono o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle dipendenze dei quali, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il rapporto informativo è compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale;

d) per il personale in servizio presso l'Istituto superiore di polizia il giudizio è espresso dal direttore dello stesso Istituto;

e) per il personale del ruolo assistenti e agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente preposto all'ufficio di appartenenza o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle cui dipendenze, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente».

Art. 13.

Rapporti informativi del personale di polizia in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria

1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i tribunali ordinari e le preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271».

Art. 14.

Tutela delle lavoratrici madri

1. Il lavoro prestato nella Polizia di Stato è da considerarsi pericoloso e faticoso agli effetti di quanto previsto dagli articoli 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Le incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per il personale della Polizia di Stato sono devolute al servizio sanitario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità al combinato disposto dell'articolo 6, primo comma, lettera *z)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.266 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 417 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 25 maggio 1990, n. 123, ed in lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilacio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G01609

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1990.

Prelevamento della somma di L. 4.149.085.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 4.149.085.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il predetto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1198. — Spese per le esequie di Stato	L.	18.973.000
Cap. 4402. — Indennità, ecc.	»	16.739.000
Cap. 4702. — Indennità, ecc.	»	34.900.000
Cap. 6266. — Manutenzione, ecc.	»	50.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4282. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	30.000.000
Cap. 4285. — Indennità, ecc.	»	7.000.000
Cap. 4286. — Indennità, ecc.	»	15.000.000
Cap. 4302. — Indennità, ecc.	L.	200.000.000
Cap. 4434. — Spese per riunioni, ecc.	»	80.000.000
Cap. 4984. — Indennità, ecc.	»	100.000.000
Cap. 5816. — Indennità, ecc.	»	900.000.000
Cap. 5875. — Spese di rappresentanza	»	5.500.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1022. — Indennità, ecc.	L.	90.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 1107. — Spese di rappresentanza ai prefetti	L.	400.000.000
Cap. 3135. — Spese di accasermamento, ecc.	»	1.500.000.000

Ministero delle partecipazioni statali:

Cap. 1096. — Fitto di locali, ecc.	L.	423.130.000

Ministero della sanità:

Cap. 1115. — Spese per affitto locali, ecc.	L.	115.200.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. 1020. — Indennità, ecc.	L.	150.000.000
Cap. 1021. — Indennità, ecc.	»	12.643.000
Totale complessivo	L.	4.149.085.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1990

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1990
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 180

90A2440

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio onorario in Lomas de Zamora (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Rosaria Vattimo, vice console onorario in Lomas del Zamora (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i Partidos di Lomas de Zamora, Almirante Brown, San Vicente, Esteban, Echeverria e Lanus, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in La Plata degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione al consolato generale d'Italia in La Plata delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in La Plata;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in La Plata;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in La Plata;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A2420

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio onorario in Port Elizabeth (Sud Africa)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Anna Maria Mondini in Nettl, agente consolare onorario in Port Elizabeth (Sud Africa), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Port Elizabeth, Humansdorp, Hankey, Steytlerville, Jansenville, Pearston, Graaff-Reinet, Middelburg, Cradock, Somerset East, Alexandria, Kirkwood e Uitenhage, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

b) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Cape Town;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) trasmissione materiale al consolato d'Italia in Cape Town degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

g) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

h) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A2421

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio onorario in Southampton (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La Sig.ra Marina Emilia Deganello in Massagrande, agente consolare onorario in Southampton (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente i territori delle Contee di Hampshire e West Sussex, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) autentiche di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

f) rilascio della documentazione relativa ai rimpatri definitivi;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Londra;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A2422

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio onorario in Suva (Isole Figi)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giuseppe Ruggiero, console onorario in Suva (Isole Figi), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio delle Isole Figi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Canberra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

f) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente ai residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

h) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Canberra;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A2423

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio onorario in Willemstad (Antille olandesi)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Kathryn Mary Pruneti in Rosenstand, console onario in Willemstad (Antille olandesi), con circoscrizione territoriale comprendente le Antille olandesi esclusa l'isola di Aruba, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

f) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

h) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procedure speciali riguardanti le persone fisiche;

i) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A2424

Limitazione delle funzioni consolari a titolari di uffici onorari in Uruguay

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giulio Tortorella, vice console onorario in Maldonado (Uruguay), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Maldonado, Lavalleja e Rocha, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

c) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Montevideo;

d) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Elio Moro, vice console onorario in Paysandù (Uruguay), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Paysandù, Salto e Artigas, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

c) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Montevideo;

d) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Beatrice Bellini, agente consolare onorario in Melo (Uruguay), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Cerro Largo, Tacuarembó e Treinta y Tres, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

c) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Montevideo;

d) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Gianfranco Cavalieri, vice console onorario in Colonia (Uruguay), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Colonia, San Josè, Flores e Soriano, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Montevideo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

c) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Montevideo;

d) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A2425

Determinazione della circoscrizione territoriale e contestuale limitazione delle funzioni consolari per l'ufficio di seconda categoria in Darwin (Australia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Darwin (Australia) comprende i seguenti distretti del Northern Territory d'Australia a nord della municipalità di Wanchope; Darwin, Meningrida, Millingimbi, Nhullumbuy, Croker Island, Melville Island; Groote Eylandt, Camburinga, Darwin River, Oenpelli, Marganella, Batchelor, Adelaide River, Daly River, Borroloola, Pine Creek, Katherine, Mataranka, Kalkaringi, Hooker River, Larrimah, Daly River, Newcastle Waters, Elliott, Renner Springs, Avon Downs, Tennant Creek, Bamvili, Numbulwar e Palmerston.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giuseppe Nicolosi, vice console onorario in Darwin (Australia), con circoscrizione territoriale comprende i distretti del Northern Territory d'Australia a nord della Municipalità di Wanchope e piú precisamente; Darwin, Meningrida, Millingimbi, Nhullumbuy, Croker Island, Melville Island, Groote Eylandt, Camburinga, Darwin River, Oenpelli, Marganella, Batchelor, Adelaide River, Daly River, Borroloola, Pine Creek, Katherine, Mataranka, Kalkaringi, Hooker River, Larrimah, Daly River, Newcastle Waters, Elliott, Renner Springs, Avon Downs, Tennant Creek, Bamvili, Numbulwar e Palmerston, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Brisbane;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

h) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane di richieste provenienti da connazionali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A2426

Determinazione della circoscrizione territoriale e contestuale limitazione delle funzioni consolari per l'ufficio di seconda categoria in Thorshavn (Danimarca).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Thorshavn (Danimarca) è determinata come segue: il territorio delle Isole Faroer.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Renate Ruth Simonsen, vice console onorario in Thorshavn (Danimarca), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio delle Isole Faroer, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Copenaghen degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione all'ambasciata d'Italia in Copenaghen delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A2427

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

teoria dell'informazione e della trasmissione;
geometria.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari:

biblioteconomia.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematiche.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2432

MINISTERO DEL TESORO

N. 103

Corso dei cambi del 29 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1229,750	1229,750	1229,90	1229,750	1229,750	1229,750	1230 —	1229,750	1229,750	1229,75
E.C.U.	1510,550	1510,550	1510,50	1510,550	1510,550	1510,550	1510,650	1510,550	1510,550	1510,55
Marco tedesco	735,530	735,530	735,60	735,530	735,530	735,530	735,560	735,530	735,530	735,53
Franco francese	218,210	218,210	218,40	218,210	218,210	218,210	218,220	218,210	218,210	218,21
Lira sterlina	2081,900	2081,900	2082 —	2081,900	2081,900	2081,900	2082,250	2081,900	2081,900	2081,90
Fiorino olandese	653,060	653,060	653,20	653,060	653,060	653,060	653,150	653,060	653,060	653,06
Franco belga	35,727	35,727	35,73	35,727	35,727	35,727	35,731	35,727	35,727	35,72
Peseta spagnola	11,795	11,795	11,81	11,795	11,795	11,795	11,800	11,795	11,795	11,79
Corona danese	193,050	193,050	193 —	193,050	193,050	193,050	193,060	193,050	193,050	193,05
Lira irlandese	1971,500	1971,500	1972 —	1971,500	1971,500	1971,500	1971,500	1971,500	1971,500	—
Dracma greca	7,484	7,484	7,48	7,484	7,484	7,484	7,491	7,484	7,484	—
Escudo portoghese	8,345	8,345	8,33	8,345	8,345	8,345	8,342	8,345	8,345	8,34
Dollaro canadese	1041,400	1041,400	1042 —	1041,400	1041,400	1041,400	1040,800	1041,400	1041,400	1041,40
Yen giapponese	8,144	8,144	8,12	8,144	8,144	8,144	8,141	8,144	8,144	8,14
Franco svizzero	870,750	870,750	871 —	870,750	870,750	870,750	870,600	870,750	870,750	870,75
Scellino austriaco	104,514	104,514	104,60	104,514	104,514	104,514	104,513	104,514	104,514	104,51
Corona norvegese	190,620	190,620	190,75	190,620	190,620	190,620	190,750	190,620	190,620	190,62
Corona svedese	202,750	202,750	202,90	202,750	202,750	202,750	202,740	202,750	202,750	202,75
Marco finlandese	312,850	312,850	313,50	312,850	312,850	312,850	313,050	312,850	312,850	—
Dollaro australiano	942,300	942,300	940 —	942,300	942,300	942,300	941,600	942,300	942,300	942,30

Media dei titoli del 29 maggio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,025
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	101,225
» 10% » » 1977-92	100,525
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,225
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,075
» » » 22- 6-1987/91	93,800
» » » 18- 3-1987/94	79,275
» » » 21- 4-1987/94	78,725
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,125
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,650
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,050
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,275
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91,950

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,725
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	100,075
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,200
» » » » 1-11-1983/90	100,875
» » » » 18-11-1985/90	100,300
» » » » 1-12-1983/90	101,200
» » » » 18-12-1985/90	100,375
» » » » 1- 1-1984/91	100,950
» » » » 17- 1-1986/91	100,075
» » » » 1- 2-1984/91	100,725
» » » » 18- 2-1986/91	100,175
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	99,975

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,525
» » » »	1- 5-1984/91	100,675
» » » »	1- 6-1984/91	100,975
» » » »	1- 7-1984/91	100,525
» » » »	1- 8-1984/91	100,200
» » » »	1- 9-1984/91	100,200
» » » »	1-10-1984/91	100,425
» » » »	1-11-1984/91	100,475
» » » »	1-12-1984/91	100,475
» » » »	1- 1-1985/92	100,275
» » » »	1- 2-1985/92	100,100
» » » »	18- 4-1986/92	100,025
» » » »	19- 5-1986/92	100,050
» » » »	20- 7-1987/92	99,325
» » » »	19- 8-1987/92	99,875
» » » »	1-11-1987/92	99,325
» » » »	1-12-1987/92	99,475
» » » »	1- 1-1988/93	98,675
» » » »	1- 2-1988/93	98,375
» » » »	1- 3-1988/93	98,375
» » » »	1- 4-1988/93	98,875
» » » »	1- 5-1988/93	99,450
» » » »	1- 6-1988/93	100,300
» » » »	18- 6-1986/93	98,525
» » » »	1- 7-1988/93	99,675
» » » »	17- 7-1986/93	98,375
» » » »	1- 8-1988/93	99,075
» » » »	19- 8-1986/93	97,125
» » » »	1- 9-1988/93	98,975
» » » »	18- 9-1986/93	97,075
» » » »	1-10-1988/93	98,875
» » » »	20-10-1986/93	97,475
» » » »	1-11-1988/93	99,175
» » » »	18-11-1986/93	97,525
» » » »	19-12-1986/93	98,125
» » » »	1- 1-1989/94	98,725
» » » »	1- 2-1989/94	98,325
» » » »	1- 3-1989/94	98,050
» » » »	15- 3-1989/94	98,125
» » » »	1- 4-1989/94	98,175
» » » »	1- 9-1988/94	97,350
» » » »	1-10-1987/94	98,975
» » » »	1-11-1989/94	97,825
» » » »	1- 2-1985/95	98,750
» » » »	1- 3-1985/95	96 —
» » » »	1- 4-1985/95	95,775
» » » »	1- 5-1985/95	96,175
» » » »	1- 6-1985/95	96,400
» » » »	1- 7-1985/95	96,975
» » » »	1- 8-1985/95	95,425
» » » »	1- 9-1985/95	95,300
» » » »	1-10-1985/95	95,775
» » » »	1-11-1985/95	96,175
» » » »	1-12-1985/95	97,125
» » » »	1- 1-1986/96	97,150
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,150
» » » »	1- 2-1986/96	97,350
» » » »	1- 3-1986/96	96,975
» » » »	1- 4-1986/96	96,775
» » » »	1- 5-1986/96	96,900
» » » »	1- 6-1986/96	97,425
» » » »	1- 7-1986/96	97,100
» » » »	1- 8-1986/96	94,950
» » » »	1- 9-1986/96	95,050
» » » »	1-10-1986/96	94 —
» » » »	1-11-1986/96	94,100
» » » »	1-12-1986/96	94,725
» » » »	1- 1-1987/97	94,775
» » » »	1- 2-1987/97	94,850
» » » »	18- 2-1987/97	94,825
» » » »	1- 3-1987/97	94,725
» » » »	1- 4-1987/97	94,675
» » » »	1- 5-1987/97	95,100
» » » »	1- 6-1987/97	95,650
» » » »	1- 7-1987/97	94,650
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	94,225
» » » »	1- 9-1987/97	96,375

Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 6-1990	99,875
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,900
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,675
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,725
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,700
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,725
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,700
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,700
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,625
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,500
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,600
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,675
» » »	9,25%	1-10-1990	99,150
» » »	11,50%	1-10-1990	99,825
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,750
» » »	9,25%	1-11-1990	99,250
» » »	9,25%	1-12-1990	99,100
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,200
» » »	11,50%	1-11-1991	98,700
» » »	11,50%	1-12-1991	98,625
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,150
» » »	9,25%	1- 2-1992	95,925
» » »	11,00%	1- 2-1992	97,375
» » »	9,15%	1- 3-1992	95,825
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,250
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,550
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,925
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,350
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,200
» » »	9,15%	1- 5-1992	95,575
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,975
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,400
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,825
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,775
» » »	11,50%	1- 7-1992	97,425
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,100
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,100
» » »	12,50%	1-10-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,775
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,025
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,925
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,075
» » »	12,50%	1-10-1993	97,875
» » »	12,50%	1-11-1993	98,075
» » »	12,50%	1-11-1989/93	97,975
» » »	12,50%	1-12-1989/93	97,875
» » »	12,50%	17-11-1993	97,900
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,825

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,750
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,475
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,125
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,500
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,250
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,025
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,175
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,850
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,825
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	94,850
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	91,925
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	90,550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	91,400
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	90,875
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,075
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	93,950
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,125
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,075
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	93,775
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,575
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	94,775
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,350
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	93,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M29050

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «S. Giovanni Bosco» di Campogalliano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena del 19 marzo 1990, prot. n. 229, la scuola media statale «S. Giovanni Bosco» di Campogalliano (Modena) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla scuola edili e affini della provincia di Modena consistente in un personal computer «Amstrad 1512 SD» (tastiera e monitor).

90A2428

Autorizzazione alla scuola media statale «B. Colleoni» di Urgnano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo in data 13 marzo 1990, prot. n. 2664, la scuola media statale «B. Colleoni» di Urgnano, è stata autorizzata ad accettare in donazione dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cologno al Serio un proiettore di diapositive da utilizzare quale mezzo di supporto durante gli incontri didattici.

90A2429

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Pascoli» di Ronco Scrivia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova del 19 febbraio 1990, prot. n. 303, la scuola media statale «G. Pascoli» di Ronco Scrivia (Genova) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal «Lions Club Vallescrivia» di un Episcopio Paxiscope 650, e due registratori «Grundig», del valore complessivo di L. 600.000.

90A2430

Autorizzazione alla scuola media statale «L. Puccetti» di Gallicano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Lucca in data 22 febbraio 1990, prot. n. 323, la scuola media statale «L. Puccetti» di Gallicano (Lucca), è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla società ing. C. Olivetti e C. p.a. consistente in un computer «Olivetti M 19» composto di monitor e tastiera.

90A2431

Autorizzazione alla scuola media statale «L. da Vinci» di Cossato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli del 14 marzo 1990, prot. n. 1163, la scuola media statale «L. da Vinci» di Cossato (Vercelli) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla famiglia Gatti consistente in un numero di 37 preparazioni tassidermiche di fauna selvatica.

90A2433

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Ungaretti» di Carpi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena del 19 marzo 1990, prot. n. 279, la scuola media statale «G. Ungaretti» di Carpi (Modena) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Lino Colliva consistente in due tavoli da tennis.

90A2434

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti adottati per la riduzione del tasso di interesse sui debiti dovuti da talune società ad enti di previdenza

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 15 marzo 1990, ha approvato le istanze per la riduzione del tasso di interesse sui debiti dovuti ad enti di previdenza, presentate dalle seguenti società, ai sensi dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura a fianco di ciascuna delle stesse indicata:

1) Filatura di Grignasco S.p.a., di Grignasco (Novara), già I.L.E.A. Filatura lana pettinata S.a.s., di Borgosesia (Vercelli) - riduzione del 25%;

2) Gramegna S.r.l., di Segrate (Milano) - riduzione del 25%;

3) Rotocalco Caprotti S.a.s., di Torino - riduzione del 25%;

4) Saiag Industria S.p.a. div. S.B. - Essebi, già stabilimento di Brandizzo, di Mathi Canavese (Torino) - riduzione del 25%;

5) Tintoria Zerbi S.p.a. di Lonate Ceppino (Varese) - riduzione del 25%;

6) Audasso Antonio S.p.a., di Borgaro Torinese (Torino) - riduzione del 35%;

7) Industria Centenari e Zinelli S.p.a., di Cuggiono (Milano) - riduzione del 35%;

8) O.Ma.Tex. Rimach S.p.a. di Rovato (Brescia) - riduzione del 35%;

9) Fonderie acciaierie Giovanni Mandelli S.p.a., di Collegno (Torino) - riduzione del 50%;

10) Fratelli Franchi S.r.l., di Prato (Firenze) - riduzione del 50%;

11) Ilva polimeri S.p.a., già S.I.L.V.A.M. S.r.l., di Senago (Milano) - riduzione del 50%;

12) Luigi Franchi S.p.a. di Brescia, località Fornaci - riduzione del 50%.

90A2435

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 15 marzo 1990, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Co.La.Fer. S.p.a. di Sesto Fiorentino (Firenze) - dal 2 gennaio 1989;

2) Conceria Romeo di Pasquale Maffei e C. S.n.c. di Solofra (Avellino) - dal 9 novembre 1987;

3) I Cotoni di Sondrio S.p.a. di Sondrio - dal 16 marzo 1990.

90A2436

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 15 marzo 1990, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Calzaturificio Barone S.r.l. di Napoli - dal 2 dicembre 1987;

2) Camoes dei F.lli Montenovo e Splendiani S.n.c., di Ripatransone (Ascoli Piceno) - dal 18 marzo 1988;

3) Confezioni Paulato e Radici S.p.a. di Gandino (Bergamo) - dal febbraio 1989;

4) Cos-Mer S.r.l., con sede in Napoli e stabilimento presso l'Italsider di Bagnoli (Napoli) - dal 1° aprile 1988;

5) 2 A Confezioni Staffolo expert S.r.l. di Staffolo (Ancona) - dal 16 maggio 1989;

6) I.M.A. - Impianti meccanici affini S.r.l., con sede in Suvereto (Livorno) e stabilimento presso la centrale ENEL di Torre del Sale, Piombino (Livorno) - dal 17 marzo 1989;

7) Pasbo S.p.a. di Carmiano (Lecce) - dal 16 marzo 1990;

8) Sarmetal S.n.c. di Napoli - dal 16 marzo 1990.

90A2437

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- — presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- — presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	165.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - *Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:*		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	*Prezzi di vendita* Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 2 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000